

REPORT MENSILE AGOSTO 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Luglio 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Luglio 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Luglio 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Luglio 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Giugno 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Marzo 2023).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Luglio)	109.725.133	14.908.856	124.633.989	119.106.369	243.740.358	-59%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	luglio 22	agosto 22	settembre 22	ottobre 22	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23
CIG Ordinaria	15.956.422	11.194.090	15.787.459	24.738.396	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912
CIG Straordinaria	14.196.737	9.195.719	15.198.537	13.403.354	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448
<i>di cui Solidarietà</i>	4.484.055	4.393.909	7.028.797	5.280.530	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615
CIG in Deroga	171.057	258.300	163.577	74.273	41.153	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213
Fondi di solidarietà	9.798.066	12.044.407	4.480.227	5.848.858	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096
TOTALE	40.122.282	32.692.516	35.629.800	44.064.881	41.080.420	46.210.209	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	luglio 22 / luglio 21	agosto 22 / agosto 21	settembre 22 / settembre 21	ottobre 22 / ottobre 21	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22
CIG Ordinaria	-81,4%	-72,8%	-57,3%	-26,9%	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%
CIG Straordinaria	25,2%	-50,0%	-1,3%	-5,8%	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	82,5%	98,6%	12,8%	58,8%	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%
CIG in Deroga	-99,0%	-99,6%	-99,2%	-99,6%	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%
Fondi di solidarietà	-88,4%	-86,6%	-90,6%	-82,5%	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%
TOTALE	-79,7%	-84,3%	-70,7%	-55,7%	-54,9%	-61,7%	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	luglio 22 / giugno 22	agosto 22 / luglio 22	settembre 22 / agosto 22	ottobre 22 / settembre 22	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23
CIG Ordinaria	-0,2%	-29,8%	41,0%	56,7%	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%
CIG Straordinaria	-33,7%	-35,2%	65,3%	-11,8%	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	-54,7%	-2,0%	60,0%	-24,9%	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%
CIG in Deroga	-25,3%	51,0%	-36,7%	-54,6%	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%
Fondi di solidarietà	-19,3%	22,9%	-62,8%	30,5%	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%
TOTALE	-19,38%	-18,5%	9,0%	23,7%	-6,8%	12,5%	-9,0%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2023 / gen-lug 2022
	2022	2023	lug 2023 / lug 2022	2022	2023	Variazione %
CIG Ordinaria	15.956.422	18.515.912	16,04%	140.643.181	124.633.989	-11,38%
Industria	14.991.818	16.268.501	8,52%	128.085.743	109.725.133	-14,33%
Edilizia	964.604	2.247.411	132,99%	12.557.438	14.908.856	18,73%
CIG Straordinaria	14.196.737	9.294.448	-34,53%	128.692.197	109.092.323	-15,23%
Industria	12.794.999	7.832.658	-38,78%	101.614.435	92.344.576	-9,12%
Edilizia	3.340	-	-	1.098.675	1.061.317	-3,40%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.347.686	1.448.057	7,45%	25.898.187	15.671.316	-39,49%
Rami vari	50.712	13.733	-72,92%	80.900	15.114	-81,32%
CIG in Deroga	171.057	19.213	-88,77%	27.611.365	1.074.963	-96,11%
Industria	949	17.880	1784,09%	1.731.548	297.603	-82,81%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	180	-	-	56.605	-	-
Commercio	169.778	1.333	-99,21%	25.616.600	776.788	-96,97%
Rami vari	150	-	-	204.612	572	-99,72%
TOTALE	30.324.216	27.829.573	-8,23%	296.946.743	234.801.275	-20,93%
Industria	27.787.766	24.119.039	-13,20%	231.431.726	202.367.312	-12,56%
Edilizia	967.944	2.247.411	132,18%	13.658.113	15.970.173	16,93%
Artigianato	180	-	-	56.605	-	-
Commercio	1.517.464	1.449.390	-4,49%	51.514.787	16.448.104	-68,07%
Rami vari	50.862	13.733	-73,00%	285.512	15.686	-94,51%
Fondi di solidarietà	9.798.066	777.096	-92,07%	97.880.809	8.939.083	-90,87%
Industria	1.206.772	9.757	-99,19%	6.038.747	719.041	-88,09%
Edilizia	3.150	-	-	14.586	-	-
Artigianato	184	-	-	1.800	-	-
Commercio	8.579.706	767.339	-91,06%	90.994.627	8.177.111	-91,01%
Credito	8.254	-	-	482.677	35.983	-92,55%
Ex enti pubblici	-	-	-	348.225	6.948	-98,00%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2023 sono state 18,5 milioni. Nel mese di giugno 2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è dello 0,2%. A luglio 2022 le ore autorizzate erano state 16,0 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2023 / gen-lug 2022
	2022	2023	lug 2023 / lug 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.930.146	975.224	-49,47%	15.894.105	10.980.536	-30,91%
VALLE D'AOSTA	478	26.952	5538,49%	109.338	110.945	1,47%
LOMBARDIA	2.674.406	4.255.551	59,12%	26.558.087	30.588.242	15,17%
TRENTINO A. A.	211.616	506.714	139,45%	1.903.710	2.039.481	7,13%
VENETO	1.819.040	4.319.599	137,47%	13.134.368	22.449.945	70,93%
FRIULI V.G.	1.062.128	1.123.502	5,78%	4.455.931	5.264.019	18,14%
LIGURIA	114.539	114.339	-0,17%	1.646.939	662.496	-59,77%
EMILIA ROMAGNA	1.832.790	2.366.121	29,10%	10.768.392	14.718.367	36,68%
TOSCANA	384.628	875.857	127,72%	5.443.594	6.901.799	26,79%
UMBRIA	223.267	298.704	33,79%	2.651.191	2.532.529	-4,48%
MARCHE	381.196	668.690	75,42%	5.244.954	5.783.605	10,27%
LAZIO	1.253.492	665.739	-46,89%	8.309.766	3.679.953	-55,72%
ABRUZZO	857.180	194.223	-77,34%	5.610.142	2.140.177	-61,85%
MOLISE	181.026	108.685	-39,96%	2.732.917	950.261	-65,23%
CAMPANIA	1.682.448	903.272	-46,31%	15.677.130	6.313.683	-59,73%
PUGLIA	559.189	611.269	9,31%	12.039.756	5.346.281	-55,59%
BASILICATA	497.496	178.614	-64,10%	4.309.177	1.451.101	-66,33%
CALABRIA	28.911	92.528	220,04%	728.643	407.371	-44,09%
SICILIA	178.737	191.882	7,35%	2.347.994	1.561.917	-33,48%
SARDEGNA	83.709	38.447	-54,07%	1.077.047	751.281	-30,25%
ITALIA	15.956.422	18.515.912	16,04%	140.643.181	124.633.989	-11,38%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.719.569</i>	<i>5.372.066</i>	<i>13,83%</i>	<i>44.208.469</i>	<i>42.342.219</i>	<i>-4,22%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.925.574</i>	<i>8.315.936</i>	<i>68,83%</i>	<i>30.262.401</i>	<i>44.471.812</i>	<i>46,95%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.242.583</i>	<i>2.508.990</i>	<i>11,88%</i>	<i>21.649.505</i>	<i>18.897.886</i>	<i>-12,71%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.068.696</i>	<i>2.318.920</i>	<i>-43,01%</i>	<i>44.522.806</i>	<i>18.922.072</i>	<i>-57,50%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2023 è stato pari a 9,3 milioni, di cui 2,8 per solidarietà, con un decremento del -34,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (14,2 milioni di ore). Nel mese di luglio 2023 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -9,6%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2023 / gen-lug 2022
	2022	2023	lug 2023 / lug 2022	2022	2023	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.669.076	1.396.004	-16,36%	10.145.672	6.697.336	-33,99%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	16.062	25.204	56,92%
LOMBARDIA	979.492	1.018.032	3,93%	21.106.536	13.922.576	-34,04%
TRENTINO A. A.	431.676	-	-	650.621	140.166	-78,46%
VENETO	738.361	564.375	-23,56%	7.685.577	5.104.868	-33,58%
FRIULI V.G.	12.491	126.921	916,10%	1.367.545	2.441.450	78,53%
LIGURIA	132.187	156.621	18,48%	3.761.246	3.239.149	-13,88%
EMILIA ROMAGNA	761.213	1.253.132	64,62%	6.836.085	5.627.469	-17,68%
TOSCANA	421.703	212.477	-49,61%	6.353.933	6.613.611	4,09%
UMBRIA	123.109	18.384	-85,07%	872.757	701.186	-19,66%
MARCHE	351.889	114.802	-67,38%	2.490.690	1.571.695	-36,90%
LAZIO	673.303	1.178.695	75,06%	29.406.737	18.499.162	-37,09%
ABRUZZO	27.016	215.730	698,53%	4.789.483	4.417.155	-7,77%
MOLISE	6.507	23.047	254,19%	153.219	617.374	302,94%
CAMPANIA	696.763	645.698	-7,33%	7.779.360	11.473.889	47,49%
PUGLIA	5.922.593	1.442.409	-75,65%	10.243.514	6.504.454	-36,50%
BASILICATA	493.567	91.913	-81,38%	8.066.091	12.274.549	52,17%
CALABRIA	451.616	23.526	-94,79%	1.436.242	2.985.045	107,84%
SICILIA	286.755	602.280	110,03%	4.553.986	4.030.434	-11,50%
SARDEGNA	17.420	210.402	1107,82%	976.841	2.205.551	125,78%
ITALIA	14.196.737	9.294.448	-34,53%	128.692.197	109.092.323	-15,23%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.780.755</i>	<i>2.570.657</i>	<i>-7,56%</i>	<i>35.029.516</i>	<i>23.884.265</i>	<i>-31,82%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.943.741</i>	<i>1.944.428</i>	<i>0,04%</i>	<i>16.539.828</i>	<i>13.313.953</i>	<i>-19,50%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.570.004</i>	<i>1.524.358</i>	<i>-2,91%</i>	<i>39.124.117</i>	<i>27.385.654</i>	<i>-30,00%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>7.902.237</i>	<i>3.255.005</i>	<i>-58,81%</i>	<i>37.998.736</i>	<i>44.508.451</i>	<i>17,13%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,019 milioni di ore autorizzate a luglio 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di luglio 2023 rispetto al mese precedente, un incremento pari al 7289,6% (tale incremento percentuale, comunque, si riferisce a piccolissimi numeri). A luglio 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,171 milioni con una variazione tendenziale del -88,8%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2022	2023	lug 2023 / lug 2022	2022	2023	gen-lug 2023 / gen-lug 2022
PIEMONTE	795	-	-	1.667.739	232.976	-86,03%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604	-	-
LOMBARDIA	3.777	-	-	5.123.599	5.919	-99,88%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437	-	-
VENETO	-	-	-	1.463.431	866	-99,94%
FRIULI V.G.	-	-	-	166.103	-	-
LIGURIA	-	-	-	442.199	243.028	-45,04%
EMILIA ROMAGNA	369	-	-	1.122.861	-	-
TOSCANA	-	-	-	1.511.486	-	-
UMBRIA	-	-	-	163.756	-	-
MARCHE	272	-	-	326.635	216	-99,93%
LAZIO	15.194	792	-94,79%	6.849.402	43.704	-99,36%
ABRUZZO	-	-	-	306.117	-	-
MOLISE	-	-	-	95.678	209	-99,78%
CAMPANIA	27.134	18.421	-32,11%	3.524.358	27.852	-99,21%
PUGLIA	119.131	-	-	1.787.574	72.886	-95,92%
BASILICATA	-	-	-	164.513	-	-
CALABRIA	2.947	-	-	572.937	3.079	-99,46%
SICILIA	286	-	-	2.087.090	444.052	-78,72%
SARDEGNA	1.152	-	-	196.846	176	-99,91%
ITALIA	171.057	19.213	-88,77%	27.611.365	1.074.963	-96,11%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.572</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.257.141</i>	<i>481.923</i>	<i>-93,36%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>369</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.767.832</i>	<i>866</i>	<i>-99,97%</i>
<i>Centro</i>	<i>15.466</i>	<i>792</i>	<i>-94,88%</i>	<i>8.851.279</i>	<i>43.920</i>	<i>-99,50%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>150.650</i>	<i>18.421</i>	<i>-87,77%</i>	<i>8.735.113</i>	<i>548.254</i>	<i>-93,72%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,777 milioni e registra un incremento, rispetto al mese precedente, del 19,0%. Nel mese di luglio 2022 le ore autorizzate erano 9,8 milioni con una variazione tendenziale del -92,1%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO			
	lug 2023 / lug 2022	2022	2023	2022	2023	gen-lug 2023 / gen-lug 2022	
			Variazione %			Variazione %	
PIEMONTE		981.710	43.869	-95,53%	7.180.859	1.219.768	-83,01%
VALLE D'AOSTA		17.725		-	103.031	14.303	-86,12%
LOMBARDIA		1.761.344	129.877	-92,63%	16.475.596	1.376.137	-91,65%
TRENTINO A. A.		38.249	7.000	-81,70%	737.362	35.406	-95,20%
VENETO		709.903	88.961	-87,47%	11.154.813	781.279	-93,00%
FRIULI V.G.		120.846	12.632	-89,55%	1.107.461	144.212	-86,98%
LIGURIA		874.008	21.762	-97,51%	3.745.084	372.548	-90,05%
EMILIA ROMAGNA		837.386	178.103	-78,73%	8.495.035	518.088	-93,90%
TOSCANA		449.942	29.232	-93,50%	6.462.580	298.023	-95,39%
UMBRIA		107.207	3.421	-96,81%	1.195.777	195.789	-83,63%
MARCHE		198.000	19.328	-90,24%	1.623.706	246.581	-84,81%
LAZIO		1.628.960	114.811	-92,95%	19.530.349	1.584.976	-91,88%
ABRUZZO		289.101	22.632	-92,17%	1.927.890	155.729	-91,92%
MOLISE		6.927	280	-95,96%	178.185	24.325	-86,35%
CAMPANIA		531.267	59.203	-88,86%	5.008.084	248.631	-95,04%
PUGLIA		452.626	30.062	-93,36%	5.966.246	1.220.036	-79,55%
BASILICATA		74.370	3.776	-94,92%	648.493	33.246	-94,87%
CALABRIA		93.026		-	1.192.399	44.633	-96,26%
SICILIA		373.020	12.147	-96,74%	4.090.723	312.507	-92,36%
SARDEGNA		252.449		-	1.057.136	112.866	-89,32%
ITALIA		9.798.066	777.096	-92,07%	97.880.809	8.939.083	-90,87%
<i>Nord Ovest</i>		<i>3.634.787</i>	<i>195.508</i>	<i>-94,62%</i>	<i>27.504.570</i>	<i>2.982.756</i>	<i>-89,16%</i>
<i>Nord Est</i>		<i>1.706.384</i>	<i>286.696</i>	<i>-83,20%</i>	<i>21.494.671</i>	<i>1.478.985</i>	<i>-93,12%</i>
<i>Centro</i>		<i>2.384.109</i>	<i>166.792</i>	<i>-93,00%</i>	<i>28.812.412</i>	<i>2.325.369</i>	<i>-91,93%</i>
<i>Mezzogiorno</i>		<i>2.072.786</i>	<i>128.100</i>	<i>-93,82%</i>	<i>20.069.156</i>	<i>2.151.973</i>	<i>-89,28%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-maggio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a maggio 2023 (b)	272.199.626	72.289.088	352.714.476	423.544.669	1.120.747.859
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,67%	52,52%	41,10%	39,73%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a maggio 2023 (b)	63.919.979	62.049.868	14.776.192	38.248.711	178.994.749
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,86%	30,68%	52,43%	30,33%	30,11%
Anno 2023 (gennaio-maggio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-maggio) (a)	87.641.268	89.516.934	1.055.490	7.508.812	185.722.504
di cui ore utilizzate fino a maggio 2023 (b)	22.147.820	17.240.615	260.363	1.723.962	41.372.760
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,27%	19,26%	24,67%	22,96%	22,28%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Maggio degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Maggio 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2021 (a)	447.643.761	71.158.019	370.578.709	564.545.338	1.453.925.827
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	143.853.482	16.306.150	200.731.969	258.086.627	618.978.228
Tiraggio Maggio 2021 (b)/(a)	32,14%	22,92%	54,17%	45,72%	42,57%
Gennaio-Maggio 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2022 (a)	108.705.581	93.087.757	27.211.235	75.936.290	304.940.863
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	31.917.017	11.853.790	14.189.692	22.830.115	80.790.613
Tiraggio Maggio 2022 (b)/(a)	29,36%	12,73%	52,15%	30,06%	26,49%
Gennaio-Maggio 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2023 (a)	87.641.268	89.516.934	1.055.490	7.508.812	185.722.504
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	22.147.820	17.240.615	260.363	1.723.962	41.372.760
Tiraggio Maggio 2023 (b)/(a)	25,27%	19,26%	24,67%	22,96%	22,28%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - giugno 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2023)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-giugno	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2021															
NASpI	141.326	90.982	86.339	82.898	68.105	168.986	309.775	97.270	208.981	265.015	210.149	121.303	638.636	1.851.129	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	12.372	25.896	
Totale	144.320	92.633	87.946	84.975	69.552	171.582	313.845	99.913	210.686	266.904	211.816	122.853	651.008	1.877.025	
ANNO 2022															
NASpI	171.212	113.481	115.944	116.915	105.076	199.068	334.689	116.957	232.583	302.696	243.022	133.434	821.696	2.185.077	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.636	13.598	29.432	
Totale	173.826	115.982	117.380	118.759	107.097	202.250	339.526	120.365	234.213	304.584	245.457	135.070	835.294	2.214.509	
ANNO 2023															
NASpI	189.470	110.693	112.267	111.682	101.945	159.414							785.471	785.471	
DisColl	2.851	2.761	2.566	1.384	1.485	3.234							14.281	14.281	
Totale	192.321	113.454	114.833	113.066	103.430	162.648							799.752	799.752	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	28,7%	18,0%	
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,5%	9,9%	13,7%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	28,3%	18,0%	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%							-4,4%	-64,1%	
DisColl	9,1%	10,4%	78,7%	-24,9%	-26,5%	1,6%							5,0%	-51,5%	
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%							-4,3%	-63,9%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - giugno 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a giugno 2023
PIEMONTE	107.088	125.438	53.909
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	2.977
LIGURIA	49.862	57.753	18.284
LOMBARDIA	231.256	270.436	116.449
TRENTINO A.A.	139.750	164.924	60.814
VENETO	146.032	166.514	58.153
FRIULI V.G.	121.500	141.823	45.124
EMILIA ROMAGNA	23.432	27.855	11.013
TOSCANA	53.610	62.727	20.581
UMBRIA	154.872	183.828	74.037
MARCHE	48.534	57.845	19.591
LAZIO	9.629	11.510	4.670
ABRUZZO	198.599	234.513	77.048
MOLISE	138.245	163.423	53.768
CAMPANIA	19.673	22.623	7.685
PUGLIA	69.121	81.241	25.199
BASILICATA	164.264	198.521	68.580
CALABRIA	82.242	97.612	25.533
SICILIA	34.831	41.576	15.031
SARDEGNA	52.765	67.617	27.025
ITALIA	1.851.129	2.185.077	785.471
NORD OVEST	394.030	460.925	191.619
NORD EST	430.714	501.116	175.104
CENTRO	266.645	315.910	118.879
MEZZOGIORNO	759.740	907.126	299.869

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - marzo 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2023)

ANNO	Numero beneficiari mensili*														Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media gennaio-marzo		Media annua
ANNO 2021																551.151
Mobilità		4.725	4.396	4.242	4.145	4.047	3.906	3.842	3.791	3.723	3.634	3.555	3.517	4.454	3.960	
NASpI***		1.089.803	983.181	927.365	882.945	828.248	832.691	1.016.722	1.033.930	1.074.635	1.043.346	1.070.621	1.028.052	1.000.116	984.295	
DisColl		6.634	6.129	5.844	6.055	5.715	6.185	7.975	8.739	7.644	5.715	4.865	4.654	6.202	6.346	
ANNO 2022																555.578
Mobilità		3.303	3.054	2.984	2.892	2.783	2.705	2.692	2.661	2.634	2.558	2.495	2.476	3.114	2.770	
NASpI***		1.033.778	948.577	919.964	904.254	880.320	920.829	1.135.465	1.158.469	1.209.066	1.215.297	1.271.187	1.228.427	967.440	1.068.803	
DisColl		5.196	5.787	5.743	5.994	6.449	7.393	9.909	11.543	10.642	8.829	8.802	8.745	5.575	7.919	
ANNO 2023																544.792
Mobilità		2.178	1.231	1.136										1.515	1.515	
NASpI***		1.240.381	1.132.431	1.067.909										1.146.907	1.146.907	
DisColl		9.661	10.263	10.859										10.261	10.261	
Variazione % 2022/2021																
Mobilità		-30,1%	-30,5%	-29,7%	-30,2%	-31,2%	-30,7%	-29,9%	-29,8%	-29,3%	-29,6%	-29,8%	-29,6%	-30,1%	-30,1%	
NASpI		-5,1%	-3,5%	-0,8%	2,4%	6,3%	10,6%	11,7%	12,0%	12,5%	16,5%	18,7%	19,5%	-3,3%	8,6%	
DisColl		-21,7%	-5,6%	-1,7%	-1,0%	12,8%	19,5%	24,3%	32,1%	39,2%	54,5%	80,9%	87,9%	-10,1%	24,8%	
Variazione % 2023/2022																
Mobilità		-34,1%	-59,7%	-61,9%										-51,3%	-45,3%	
NASpI		20,0%	19,4%	16,1%										18,6%	7,3%	
DisColl		85,9%	77,3%	89,1%										84,0%	29,6%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza*Gennaio - Marzo 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2023)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*	
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ABRUZZO	30.500	27.196	25.810											35.937
BASILICATA	11.748	10.671	10.139											13.810
CALABRIA	36.841	33.068	30.877											43.191
CAMPANIA	128.827	117.897	108.469											148.224
EMILIA ROMAGNA	96.421	87.056	82.197											113.285
FRIULI V.G.	24.825	22.450	21.143											29.223
LAZIO	115.665	108.968	105.690											135.819
LIGURIA	36.688	33.357	30.663											42.154
LOMBARDIA	165.995	157.452	153.273											198.155
MARCHE	34.298	30.563	28.999											40.210
MOLISE	6.339	5.879	5.714											7.561
PIEMONTE	78.622	73.795	72.487											93.994
PUGLIA	84.506	76.274	71.289											98.997
SARDEGNA	53.578	46.239	40.556											60.835
SICILIA	104.643	92.619	85.496											121.247
TOSCANA	85.417	76.100	68.894											98.056
TRENTINO A.A.	27.909	25.695	25.864											34.801
UMBRIA	15.917	14.916	14.315											18.808
VALLE D'AOSTA	2.560	2.269	2.093											3.058
VENETO	99.082	89.967	83.941											116.456
Totale	1.240.381	1.132.431	1.067.909											1.453.821

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-marzo 2023